REGOLAMENTO (CEE) N. 1933/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Unione Sovietica, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1512/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che, alla luce del fabbisogno di approvvigionamento dell'Unione Sovietica, è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità al regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, data l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (ČEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91 (6); .

(*) GU n. L 143 del 23. 6. 1263, pag. 24. (*) GU n. L 150 del 15. 6. 1291, pag. 15. (*) GU n. L 233 del 6. 9. 1234, pag. 13. (*) GU n. L 170 del 30. 5. 1287, pag. 23. (*) GU n. L 241 del 13. 9. 1280, pag. 5. (*) GU n. L 241 del 13. 9. 1280, pag. 5.

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1786/ 91 (8); che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1512/91 della Commissione (9) dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Si procede alla vendita di circa 50 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo di intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1º maggio 1991;
- Tali carni devono essere importate in Unione Sovie-2. tica.
- Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (10). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio deilo stesso tipo, sempreché ciòavvenga sotto il lero controllo e prima che la merce sia presentata, por la spedizione, all'ufficio deganale di partenza.

⁽⁶⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

^(*) GU n. L 55 deil'1, 3, 2008, 543, 1, (*) GU n. L 100 del 25, 5, 1001, 543, 17, (*) GU n. L 141 del 5, 5, 1991, 543, 21, (*) GU n. L 09 del 10, 4, 1981, 745, 38,